

STATUTO DI ITALIA UNICA

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SIMBOLO

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione senza finalità di lucro denominata "ITALIA UNICA"

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via di Santa Teresa 23. Possono essere previste sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione è costituita per una durata illimitata. Essa potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Nazionale come da articolo 8.

L'Associazione utilizza come simbolo un logo, riportante la scritta "Italia Unica" sottostante a una composizione quadrata di forme geometriche di diversi colori, allegato al presente Statuto, che potrà essere dato in licenza d'uso, revocabile in ogni momento, da parte del Presidente dell'Associazione in nome e per conto della stessa, a singoli Iscritti e/o persone fisiche e/o entità diverse dalle persone fisiche (associazioni, società, enti, fondazioni, comitati, altri movimenti) per gli scopi e gli obiettivi indicati nel successivo articolo 2.

ART. 2

SCOPI

L'Associazione ha come scopo quello di promuovere, ispirandosi ai principi popolari, liberaldemocratici e riformisti e all'ideale del merito solidale, il rinnovamento della politica e della società in Italia. L'Associazione si pone, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- 1) una rinnovata etica della politica, che metta al primo posto responsabilità e trasparenza;

- 2) le riforme istituzionali, economiche e sociali nel rispetto del pluralismo, della centralità della persona umana e della sua libertà;
- 3) la tutela delle famiglie e il rispetto di ogni diritto individuale;
- 4) il merito e la competenza nella rappresentanza e nell'amministrazione orientata al bene comune;
- 5) la valorizzazione, la tutela e la promozione del patrimonio culturale, ambientale e storico;
- 6) la modernizzazione del sistema economico, ispirato ai principi dell'economia sociale di mercato e la garanzia di un sistema fiscale equo;
- 7) la modernizzazione della pubblica amministrazione e lo snellimento dell'azione amministrativa;
- 8) una giustizia più efficace ed efficiente, al contempo equa verso i cittadini;
- 9) l'incentivazione della ricerca, della formazione e delle opportunità di sviluppo;
- 10) un welfare partecipato dai cittadini, che veda lo Stato affiancato dal privato non profit e low profit;
- 11) la libertà di iniziativa economica, la concorrenza fra le imprese, nuove opportunità di lavoro e di promozione e di inclusione sociali;
- 12) un ruolo forte e rispettato per l'Italia nel contesto europeo e internazionale.
- 13) la promozione di politiche sovranazionali e di sicurezza per un governo sostenibile dei flussi migratori.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, può concorrere con propri rappresentanti e/o con proprie liste ad elezioni locali, nazionali, europee e promuovere iniziative su temi di rilievo culturale, politico e sociale, nonché referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.

All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividano gli scopi e ne sottoscrivano lo Statuto, il Codice Etico e la Carta d'Identità. All'Associazione possono aderire anche altre Associazioni, Club, Circoli, Organizzazioni, Fondazioni, Enti nazionali o altri tipi di soggetti diversi dalle persone fisiche, anche internazionali, che condividano gli scopi dell'Associazione.

ART. 3

PATRIMONIO - FINANZE

Il patrimonio è costituito:

- 1 dai diritti sui beni mobili e immobili dell'Associazione;
- 2 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo;
- 3 da eventuali erogazioni di contributi associativi e non, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1 dalle quote di iscrizione annuali;
- 2 da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e fisiche;
- 3 da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale, ivi incluse eventuali attività di distribuzione di oggetti riportanti a stampa il simbolo di cui all'articolo 1 nonché iniziative di raccolta di micro-donazioni e altri finanziamenti mediante *crowdfunding*, ove possibile nel rispetto della legge, e in generale attraverso Internet;
- 4 dal ricavato di qualsiasi tipo di attività promossa dall'Associazione nel rispetto degli scopi associativi.

E' esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli Iscritti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Fino al venti per cento degli introiti da quote di iscrizione all'Associazione sarà impiegato, ogni anno, per finanziare le articolazioni territoriali dell'Associazione, nei modi individuati con delibera del Segretario Generale. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste agli Iscritti interessati quote di autofinanziamento straordinarie, anche mediante campagne di finanziamento svolte attraverso Internet e strumenti telematici e/o elettronici.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, incluso il trattamento di dati personali di aderenti o di soggetti in contatto regolare con l'associazione per fini di gestione personalizzata del rapporto con l'Associazione, nonché per raccolta fondi e/o per l'aggiornamento sulle proprie attività istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati personali sono trattati dall'Associazione nel rispetto delle misure minime di sicurezza imposte dalla legge italiana. Ad ogni Iscritto e in generale ad ogni persona fisica i cui dati siano trattati dall'Associazione, viene sottoposta preventivamente un'informativa, ove necessario corredata da consensi, per il trattamento dei dati personali, e ogni soggetto a cui si riferiscono i dati ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo

articolo ogni interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse.

ART. 4

GLI ISCRITTI

Tutti gli Iscritti hanno il dovere di sottoscrivere lo Statuto, il Codice Etico e la Carta d'Identità, oltre al dovere di pagare le quote di iscrizione annuali e di rispettare le linee stabilite dalla Direzione Nazionale dell'Associazione. Tutti gli Iscritti hanno il diritto di candidarsi nel rispetto del regolamento a qualsiasi carica interna dell'Associazione, di accedere a una qualsiasi Porta e di esercitare il proprio diritto di voto attivo per l'elezione dei rappresentanti locali.

Gli Iscritti si suddividono in Ordinari e Fondatori.

Possono diventare Iscritti Ordinari le persone fisiche che siano cittadini italiani o europei o di altri Paesi stranieri ma residenti con regolare permesso di soggiorno in Italia, maggiori di sedici anni di età. Possono essere Iscritti Ordinari, come affiliati dell'Associazione, altre Associazioni anche non riconosciute, Club o Circoli, Enti o altri soggetti giuridici, nazionali, territoriali o anche stranieri, che ne condividano gli scopi.

La Direzione Nazionale può prevedere specifici contributi o quote associative per gli Iscritti, e può istituire ulteriori differenziazioni di quote per gli Iscritti Ordinari, a

seconda dell'età o dell'entità giuridica. Vale il principio "una testa, un voto" e l'eventuale differenziazione delle quote non influisce sul diritto di voto riconosciuto a ciascun Iscritto Ordinario.

Il numero degli Iscritti Ordinari è illimitato.

Gli aspiranti Iscritti Ordinari devono presentare domanda scritta - anche mediante gli strumenti elettronici e/o telematici (es. il sito web) messi a disposizione dall'Associazione - alla Direzione Nazionale, la quale potrà anche stabilire ulteriori requisiti di carattere generale per l'iscrizione e potrà esercitare controlli in merito al loro rispetto o delegare tali controlli alle articolazioni territoriali.

Sono Iscritti Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione e coloro i quali siano stati comunque individuati nominativamente, dai costituenti, nell'Atto Costitutivo per essersi distinti nella fase di preparazione del cantiere politico nel corso dell'anno precedente. E' previsto che ogni Iscritto Fondatore aderisca anche a una Porta di Italia Unica, a sua scelta.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto, è espressamente esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione per un lasso di tempo inferiore all'anno, fatta salva la possibilità di dimissioni da Iscritto.

La qualità di Iscritto è personale ed intrasmissibile. In caso di recesso, esclusione o morte gli Iscritti stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul fondo comune dell'Associazione.

L'Iscritto che recede o cessa di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio di essa e non può più aderire ad alcuna Porta né dichiararsi Iscritto e/o aderente a Italia Unica.

Ciascun Iscritto ha diritto alternativamente:

- I. di costituire una sola “Porta”, nel medesimo ambito territoriale provinciale su territorio italiano o in uno stesso Paese straniero, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5 del presente Statuto e di quanto stabilito, con riferimento al numero minimo di Iscritti aderenti di ciascuna Porta, dalla Direzione Nazionale;
- II. di aderire a una sola delle Porte già esistenti;
- III. di essere Iscritto senza aderire ad alcuna Porta.

Nessuna Porta esistente può rifiutare l’adesione di Iscritti dell’Associazione, se non in presenza di gravi motivazioni, previa segnalazione alla Direzione Nazionale. Gli Iscritti Ordinari o Fondatori, o un singolo rappresentante per ogni singolo Iscritto Ordinario diverso da persona fisica, possono essere eletti a qualsiasi carica all’interno dell’Associazione, nel rispetto dei principi del presente Statuto e del relativo regolamento attuativo.

Come regola generale e permanente, ciascun Iscritto, in ogni votazione interna ad organi dell’Associazione e/o ad una Porta, può essere delegato solo da massimo altri due Iscritti.

Ogni Iscritto è tenuto a ricorrere preventivamente al Comitato dei Probiviri in caso di controversie riguardanti: la tutela dei propri diritti all’interno dell’Associazione, le esclusioni e le sospensioni dalla qualifica di Iscritto, le garanzie e i principi di cui al presente articolo, i bilanci, l’applicazione dello statuto, i rapporti tra gli Organi dell’Associazione, nonché il riconoscimento delle Porte.

ART. 5

LE PORTE

La Porta è l'elemento territoriale di base in cui si articola l'iniziativa politica dell'Associazione. Ogni Porta è costituita da raggruppamenti di Iscritti collocati necessariamente in una singola provincia italiana o in un singolo Paese straniero. Ogni Porta è senza esclusiva territoriale. Ciascuna Porta è una entità autonoma sul piano giuridico, organizzativo, finanziario e contabile anche nei rapporti con i terzi, ha un suo proprio statuto ed è collegata solo politicamente all'Associazione. L'appartenenza ad una Porta è condizione necessaria perché un Iscritto possa esercitare i diritti elettorali attivi all'interno dell'Associazione.

Le Porte sono tenute ad adottare lo statuto-tipo delle Porte riconosciuto dalla Direzione Nazionale, comunque nel rispetto dei principi di democraticità interna di cui all'art. 49 della Costituzione. Gli Iscritti aderenti delle Porte rispondono direttamente ed esclusivamente per le obbligazioni dagli stessi assunte ai rispettivi livelli e non impegnano l'Associazione né i suoi dirigenti nazionali. Le Porte sono totalmente autonome dal punto di vista patrimoniale e nei rapporti giuridici ed economici con i terzi, essendo esclusa ogni responsabilità dell'Associazione in merito ad atti e/o fatti delle Porte o dei loro Iscritti aderenti: esse possono finanziarsi seguendo gli stessi criteri e le medesime regole stabilite per l'Associazione nel suo complesso all'articolo 3 del presente Statuto, ma l'adesione deve essere a titolo gratuito e le Porte non possono imporre quote di iscrizione agli Iscritti aderenti.

Ogni Porta deve eleggere al proprio interno, per la durata di un anno, fino a tre Coordinatori che si occupano di gestire e coordinare il lavoro della singola Porta, e di garantire il rispetto delle regole statutarie, mantenendo per le loro rispettive funzioni il rapporto politico con l'Associazione.

Ciascuna Porta, per ottenere il collegamento politico con l'Associazione, viene riconosciuta dalla Direzione Nazionale. Tali riconoscimenti possono essere revocati in ogni momento dalla Direzione Nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda o di revoca può essere proposto ricorso al Comitato dei Probiviri, che decide in via definitiva.

La Direzione Nazionale può deliberare, mediante procedura di voto a maggioranza assoluta di cui deve essere data notifica scritta agli organismi interessati entro quindici giorni dalla decisione, la revoca del riconoscimento e lo scioglimento del collegamento all'Associazione di una Porta, nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attività in grave contrasto con la legge, lo Statuto e i regolamenti o con la linea politica dell'Associazione. In caso di ricorso contro la decisione della Direzione Nazionale, da attuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della decisione, decide il Comitato dei Probiviri.

Ogni Porta è tenuta a comunicare per iscritto all'Associazione almeno semestralmente l'elenco aggiornato degli Iscritti aderenti alla Porta, nonché, nel reperimento di fondi incluse le donazioni, a rispettare quanto previsto dalla normativa italiana relativa al finanziamento delle formazioni politiche. Ferma restando l'esclusione di qualsiasi potere di gestione e/o controllo sulle attività amministrativo-contabili delle Porte, l'Associazione potrà, pur non essendo un obbligo per la stessa, eseguire verifiche sulle attività politiche delle Porte nonché imporre alle Porte e/o agli Iscritti l'utilizzo di determinati strumenti informatici centralizzati a livello nazionale, messi a disposizione dall'Associazione stessa, per l'espletamento di operazioni di raccolta fondi unicamente per conto dell'Associazione.

ART. 6

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi permanenti dell'Associazione:

- 1 i Coordinatori Provinciali;
- 2 l'Assemblea Nazionale;
- 3 la Direzione Nazionale;
- 4 il Presidente;
- 5 il Segretario Generale;
- 6 il Collegio dei Revisori dei conti;
- 7 il Comitato dei Proviviri.

ART. 7

I COORDINATORI PROVINCIALI

Entro centocinquanta giorni dalla costituzione dell'Associazione e comunque nel mese di giugno di ciascun anno, tutti gli Iscritti che siano aderenti delle Porte insistenti sul territorio provinciale di riferimento eleggono, se presenti i mezzi tecnici anche per via elettronica e/o telematica, un proprio Coordinatore Provinciale con mandato annuale decorrente dal giorno dell'elezione e rinnovabile non più di una volta consecutiva (fino a un massimo complessivo di due mandati).

La Direzione Nazionale può deliberare l'individuazione di aree territoriali di estensione minore o maggiore delle province ai fini dell'elezione dei rispettivi

Coordinatori rappresentanti in Assemblea Nazionale: tale delibera è immediatamente esecutiva; in ogni caso, non possono essere aggregate tra loro più di tre province e possono essere suddivise in più aree solo le Città Metropolitane.

La riunione degli Iscritti per la nomina del Coordinatore Provinciale può essere convocata anche fuori delle sedi sociali e può essere tenuta, se presenti i mezzi tecnici, anche per via elettronica e/o telematica, con sistemi che garantiscano la segretezza del voto ove la segretezza sia richiesta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Gli Iscritti aderenti alle Porte di una medesima provincia o città metropolitana eleggono, una volta riunitisi, secondo il criterio maggioritario relativo e secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2, del codice civile, il proprio Coordinatore Provinciale. In caso di parità prevale il candidato più giovane. Ad una persona di volta in volta designata dal Segretario Generale dell'Associazione spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte degli Iscritti, la regolarità delle deleghe, nonché di accertare la regolarità dei voti espressi. Della riunione provinciale per l'elezione del Coordinatore Provinciale è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dalla persona all'uopo designata dal Segretario Generale e trasmesso in copia per posta elettronica alla Direzione Nazionale entro sette giorni dalla riunione.

Gli avvisi di convocazione delle riunioni per l'elezione dei Coordinatori Provinciali e le relative deliberazioni dell'Associazione vengono pubblicati sul sito internet www.italiaunica.it.

ART. 8

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il congresso decisionale dell'Associazione. Essa elegge, a voto palese, il Presidente di Italia Unica, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e delibera necessariamente negli atti di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 16. Elegge inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Proviviri.

Fatto salvo quanto previsto nell'Atto Costitutivo dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale è composta in modo tale da far sì che gli Iscritti aderenti alle Porte rappresentino comunque la maggioranza dei voti in Assemblea, mentre una minoranza venga riservata inizialmente agli Iscritti Fondatori. In particolare, per i primi cinque anni dal giorno della costituzione l'Assemblea Nazionale sarà composta:

- A. Per il 60% dai Coordinatori Provinciali eletti dagli Iscritti delle Porte in ciascuna provincia. Tali Coordinatori Provinciali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono, alla data della riunione dell'Assemblea Nazionale, gli Iscritti aderenti alle Porte della propria provincia diviso venti. Ciascun singolo Coordinatore Provinciale non può comunque esprimere più del 4% dei voti dell'Assemblea Nazionale a prescindere dal numero di Iscritti aderenti alle Porte della propria provincia, tuttavia se il numero di Porte esistenti alla data dell'Assemblea Nazionale fosse insufficiente a raggiungere il 60% spettante a

norma della presente lettera, la percentuale residuale di voti verrà assegnata in parti uguali a ciascuno dei Coordinatori Provinciali legittimati al voto fino al raggiungimento del complessivo 60%;

- B. Per il 40% dalla Porta Nazionale di Italia Unica, componente autonoma e transitoria dell'Assemblea Nazionale formata dai soli Iscritti Fondatori, la quale esprime, previo voto interno a maggioranza relativa, un solo voto unico complessivo del peso del 40% nell'Assemblea Nazionale.

Dopo cinque anni dal giorno della costituzione dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale sarà così composta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Nazionale stessa:

- C. Per l'80% dai Coordinatori Provinciali eletti dagli Iscritti delle Porte in ciascuna provincia (che esprimono tanti voti quanti sono, alla data della riunione dell'Assemblea Nazionale, gli Iscritti alle Porte della propria provincia diviso venti. Ciascun singolo Coordinatore Provinciale non può comunque esprimere più del 4% dei voti dell'Assemblea Nazionale a prescindere dal numero di Iscritti aderenti alle Porte della propria provincia); tuttavia se il numero di Porte esistenti alla data dell'Assemblea Nazionale fosse insufficiente a raggiungere l'80% spettante a norma della presente lettera, la percentuale residuale di voti verrà assegnata in parti uguali a ciascuno dei Coordinatori Provinciali legittimati al voto fino a raggiungere l'80% complessivo;

D. Per il 20% dagli Iscritti che siano stati Fondatori al momento della costituzione, se ancora in regola con il pagamento delle quote annuali e con i requisiti statuari di iscrizione, e dagli Iscritti che siano anche eletti come Parlamentari Nazionali ed Europei; Deputati Regionali e Consiglieri Regionali; Sindaci di Comuni, Città Metropolitane, a ciascuno dei quali spetterà in Assemblea Nazionale un voto corrispondente a tale 20% diviso per il numero totale di Iscritti Fondatori e di Iscritti eletti alle suindicate cariche.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua mancanza o impedimento la presidenza sarà affidata al Vice Presidente più anziano, se eventualmente nominato, e in caso di sua assenza dal membro della Direzione Nazionale più anziano o, in subordine, dall'Iscritto Fondatore più anziano.

La funzione di segretario dell'Assemblea Nazionale viene svolta da una persona nominata dal Presidente dell'Associazione. I Componenti dell'Assemblea Nazionale possono farsi rappresentare in Assemblea Nazionale da un altro Iscritto a ciò delegato, in forza di mandato scritto e ciascun soggetto delegato non può rappresentare più di un solo altro Componente dell'Assemblea.

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale.

Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'Assemblea Nazionale può essere convocata anche fuori della sede sociale, può essere tenuta per

via elettronica e/o telematica con sistemi che garantiscano la contestualità e la segretezza del voto ove necessario.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di verificare, in Assemblea Nazionale, il diritto di intervento e il diritto di voto da parte degli Iscritti, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel Sito Internet dell'Associazione: www.italiaunica.it.

L'Assemblea Nazionale elegge con mandato quadriennale rinnovabile non più di una volta consecutiva (per un totale massimo di due mandati complessivi), secondo il metodo maggioritario semplice, il Presidente dell'Associazione, e secondo il metodo proporzionale - su singole liste bloccate di candidati formate da minimo tre e massimo cinque nominativi rappresentativi di entrambi i sessi - il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Probiviri.

L'Assemblea Nazionale approva annualmente i bilanci e ha facoltà di avanzare proposte politiche nazionali.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e modifiche statutarie, l'Assemblea Nazionale delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

ART. 9

LA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è un organo esclusivamente di indirizzo politico e non amministrativo, dura in carica quattro anni, è designata dal Presidente dell'Associazione che può in ogni momento integrarne e modificarne la composizione. La Direzione Nazionale è composta da un minimo di quindici componenti, scelti tra gli Iscritti Ordinari (loro rappresentanti in caso di Iscritti diversi da persone fisiche) e/o Fondatori in relazione alle esigenze organizzative e politiche dell'Associazione. Della Direzione Nazionale fanno parte di diritto il Presidente e gli Iscritti che abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione se in regola con l'iscrizione a norma dei requisiti statutarie. All'interno della Direzione Nazionale, il Presidente può assegnare ai singoli membri incarichi con competenze specifiche.

L'incarico di membro della Direzione Nazionale viene svolto a titolo gratuito con possibilità di rimborso per le spese sostenute ai fini dei propri uffici.

Alla Direzione Nazionale compete:

- 1 la decisione della linea politica dell'Associazione, tramite approvazione del Programma;

- 2 la valutazione e la decisione in merito alle proposte politiche nazionali eventualmente formulate in seno all'Associazione;
- 3 il riconoscimento delle Porte e, se del caso, la relativa revoca;
- 4 ove non istituito il Comitato Esecutivo, alla Direzione Nazionale compete la sospensione o esclusione o espulsione di singoli Iscritti come da articolo 15, anche in caso di violazione del Codice Etico.

La Direzione Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei membri della Direzione stessa. La Direzione Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione, e a maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti alla riunione in seconda convocazione.

La Direzione Nazionale può costituire Gruppi di elaborazione tematica, per affiancare il Presidente e la Direzione Nazionale nella elaborazione delle linee programmatiche.

I due terzi degli Iscritti aderenti alle Porte di una medesima Provincia o la maggioranza assoluta dei Coordinatori Provinciali possono altresì formulare proposte su iniziative politiche e/o legislative e/o programmatiche, sulle quali la Direzione Nazionale deve esprimersi entro e non oltre venti giorni dalla loro presentazione.

ART. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Direzione Nazionale resta in carica quattro anni, è anche il Presidente dell'Associazione, di cui ha la legale rappresentanza e per cui ha il potere

di emanare atti che la impegnano sia per l'ordinaria sia per la straordinaria amministrazione, fermi restando i poteri dell'Assemblea Nazionale in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza spetta al più anziano dei Vice Presidenti, ove eletti dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente, o in loro mancanza al Membro della Direzione Nazionale più anziano. Il Presidente ha anche facoltà di delegare l'esercizio di uno o più propri poteri ad altri soggetti. Il Presidente nomina e revoca i Componenti della Direzione Nazionale come previsto dall'articolo 9.

Il Presidente può costituire, come organi politici non amministrativi, il Comitato Esecutivo o ulteriori Comitati ristretti a composizione variabile; inoltre egli può assegnare deleghe e/o ruoli politici e/o amministrativi a singole persone fisiche per la guida dell'Associazione.

Al Comitato Esecutivo designato dal Presidente, organo di cui fa parte di diritto anche il Segretario Generale, spetta, in via esclusiva ma senza limitazione di ulteriori attribuibili competenze, la selezione dei nomi delle candidature per le elezioni di qualsiasi ordine e livello territoriale. In particolare, gli Iscritti aderenti alle Porte dei territori di volta in volta interessati possono votare, con metodo proporzionale puro, i nominativi dei possibili candidati: alla luce dei risultati di tale votazione, il Comitato Esecutivo, se istituito, compone, decidendo a maggioranza relativa, le liste elettorali, nel rispetto della vigente normativa elettorale e in modo che ciascun sesso sia rappresentato in ciascuna lista a termini di legge, potendo comunque stabilire modifiche, esclusioni o variazioni di ordine nelle liste ove necessario per rilevanti ragioni politiche.

Al Presidente spetta l'approvazione dei regolamenti attuativi dello Statuto e del Codice Etico dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Iscritti. I regolamenti sono impugnabili innanzi all'Assemblea Nazionale da almeno due terzi dei Coordinatori Provinciali o innanzi al Comitato dei Probiviri, da ciascun Iscritto, nei casi di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 4 del presente statuto.

Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale e ne predispone l'ordine del giorno; convoca la Direzione Nazionale; esercita i poteri di impulso e controllo di cui all'art. 11 eventualmente a mezzo di propri delegati.

ART. 11

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente. Egli è componente di diritto del Comitato Esecutivo, se istituito, ed ha la responsabilità della gestione delle risorse economiche dell'Associazione, nel pieno rispetto della legge. Il Segretario Generale è inoltre intestatario dei poteri di firma e la legale rappresentanza per l'ordinaria amministrazione, anche in via disgiunta dal Presidente, nonché dei poteri di disposizione dei conti correnti bancari dell'Associazione. Provvede all'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni.

Sotto il controllo del Presidente o di suoi delegati:

- gestisce l'Associazione dal punto di vista economico;
- provvede alla assunzione di collaboratori determinandone la retribuzione;
- redige i bilanci e provvede alla loro presentazione all'Assemblea Nazionale.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi gli acquisti e la cessione di immobili, agisce previa autorizzazione del Presidente e sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei conti.

Su delega scritta del Segretario Generale dell'Associazione, singoli Iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto dell'Associazione. In caso di eventi e/o iniziative co-organizzati dall'Associazione con la collaborazione di una o più Porte, la condivisione dei costi e dei ricavi di raccolta fondi di tali eventi e/o iniziative deve essere stabilita per iscritto e controfirmata dal Segretario Generale dell'Associazione: ogni patto non scritto e controfirmato è da considerarsi nullo.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da minimo tre e massimo cinque membri idonei allo scopo, che rispettino pienamente i requisiti di onorabilità di cui al Codice Etico, eletti per la prima volta a norma dell'Atto Costitutivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica per quattro anni sociali e sono rieleggibili, da parte dell'Assemblea Nazionale, al massimo per una ulteriore volta consecutiva.

Ai Revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, da esercitare nelle forme previste dalla legge. Essi devono redigere e presentare all'Assemblea Nazionale una Relazione relativa al Rendiconto economico e finanziario e ai Bilanci redatti dal Segretario Generale.

ART. 13

IL COMITATO DEI PROBIVIRI

Il Comitato dei Probiviri è organo composto da minimo tre e massimo cinque persone, che rispettino pienamente i requisiti di onorabilità di cui al Codice Etico, elette per la prima volta a norma dell'Atto Costitutivo. I candidati al Comitato dei Probiviri non eletti che abbiano comunque ottenuto almeno il cinque per cento dei voti hanno comunque il diritto di tribuna e presenza, senza diritto di voto, all'interno del Comitato dei Probiviri. I componenti del Comitato dei Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, da parte dell'Assemblea Nazionale, al massimo per una ulteriore volta consecutiva. Il Comitato dei Probiviri nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario e approva le modifiche al Codice Etico dell'Associazione.

Ogni Iscritto può presentare istanza scritta, con raccomandata a/r o per posta elettronica, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al Comitato dei Probiviri: entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, il Comitato dei Probiviri apre l'istruttoria e ne dà notifica con raccomandata a/r o per posta elettronica alle parti interessate. Entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comitato dei Probiviri emette la propria decisione e la trasmette per iscritto, con raccomandata a/r o per posta elettronica, alle parti interessate. Le stesse modalità e tempistiche sono previste per eventuali procedimenti in materia di violazioni del Codice Etico.

ART. 14

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e ad esso corrispondono le quote di iscrizione annuali, fatto salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Segretario Generale nel pieno rispetto della legge. Il Segretario Generale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono. Al Bilancio dell'Associazione si applicano gli stessi principi di chiarezza e verità applicabili alle società di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno nel sito internet dell'Associazione deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del revisore e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15

SANZIONI

Le sanzioni comminabili sono la sospensione, l'esclusione o l'espulsione. La sospensione interviene in una fase istruttoria in presenza di possibili fatti gravi da accertare in via definitiva, anche in relazione a quanto previsto nel Codice Etico; l'esclusione riguarda il venir meno dei requisiti per poter mantenere la condizione di Iscritto; l'espulsione è un provvedimento destinato a chi ha violato le regole statutarie, il Codice Etico o comunque si viene a trovare disallineato rispetto alla linea politica stabilita dal Presidente e dalla Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale è competente a sanzionare in prima istanza a norma del presente articolo.

La Direzione Nazionale di Italia Unica - o, se designato dal Presidente, il Comitato Esecutivo - può sospendere dalla qualifica di Iscritto e/o il diritto di elettorato passivo e/o attivo di coloro che siano stati anche solo rinviati a giudizio per i seguenti delitti: peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, associazione a delinquere anche di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, reati aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reati legati alla produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, reati di violenza sessuale o legati allo sfruttamento della prostituzione o al turismo sessuale, atti sessuali-corruzione-adesamento di minorenni, pornografia minorile, schiavitù e tratta di persone, reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Ogni decisione, in merito, della Direzione Nazionale - o, se designato dal Presidente, del Comitato Esecutivo- è appellabile solo innanzi al Comitato dei Probiviri. In caso di violazioni contestate a un membro della Direzione Nazionale o, se designato dal Presidente, del Comitato Esecutivo, o al Presidente o al Segretario Generale, è competente a decidere in prima istanza il Comitato dei Probiviri, la cui delibera in tale specifico caso è appellabile innanzi all'Assemblea Nazionale.

ART. 16

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli associati di Italia Unica, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile. Per quattro anni dalla costituzione, il Presidente è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per l'ottemperanza ad obblighi di legge. Quanto alle norme di funzionamento nelle fasi di avvio dell'Associazione e con riferimento all'individuazione dei primi incarichi associativi assegnati il giorno della costituzione dell'Associazione, fanno fede le regole stabilite nell'Atto Costitutivo.